

**CODICE DI
PROCEDURA
PENALE**
operativo

**ANNOTATO CON
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

Copyright © Simone S.p.A.

i codici OPERATIVI®

CODICE DI PROCEDURA PENALE operativo

**ANNOTATO CON
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

a cura di

► Pierluigi **Di Stefano** ► Fausto **Izzo** ► Raffaele **Marino**
(magistrati)

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE
Gruppo Editoriale **Simone**

XII
EDIZIONE
2017

INDICE SISTEMATICO

Copyright © Simone S.p.A.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pag.

Principi fondamentali	9
-----------------------------	---

Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO	I	- Rapporti civili	11
	»	II - Rapporti etico-sociali	14
	»	III - Rapporti economici	15
	»	IV - Rapporti politici	17

Parte II: Ordinamento della Repubblica

TITOLO	I	- Il Parlamento	18
	»	II - Il Presidente della Repubblica	22
	»	III - Il Governo	24
	»	IV - La Magistratura	25
	»	V - Le Regioni, le Province, i Comuni	28
	»	VI - Garanzie costituzionali	34

Disposizioni transitorie e finali	35
---	----

CODICE DI PROCEDURA PENALE

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 — Approvazione del Codice di Procedura Penale	40
--	----

LIBRO PRIMO

Soggetti

TITOLO	I	- Giudice	41
CAPO	I	- <i>Giurisdizione</i> (1-3)	41
	»	II - <i>Competenza</i>	45
Sezione	I	- <i>Disposizione generale</i> (4)	45
	»	II - <i>Competenza per materia</i> (5-7)	47
	»	III - <i>Competenza per territorio</i> (8-11bis)	50
	»	IV - <i>Competenza per connessione</i> (12-16)	56
CAPO	III	- <i>Riunione e separazione di processi</i> (17-19)	61
	»	IV - <i>Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza</i> (20-27)	65
	»	V - <i>Conflitti di giurisdizione e di competenza</i> (28-32)	72
	»	VI - <i>Capacità e composizione del giudice</i> (33-33quater)	77
	»	VIBIS - <i>Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale</i> (33quinquies-33nonies)	82
CAPO	VII	- <i>Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice</i> (34-44)	85
	»	VIII - <i>Rimessione del processo</i> (45-49)	104
TITOLO	II	- Pubblico Ministero (50-54quater)	110
	»	III - Polizia giudiziaria (55-59)	120
	»	IV - Imputato (60-73)	124

Pag.

TITOLO	V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (74-89).....	140
»	VI - Persona offesa dal reato (90-95).....	158
»	VII - Difensore (96-108)	163

LIBRO SECONDO

Atti

TITOLO	I - Disposizioni generali (109-124)	185
»	II - Atti e provvedimenti del giudice (125-133)	203
»	III - Documentazione degli atti (134-142)	215
»	IV - Traduzione degli atti (143-147)	222
»	V - Notificazioni (148-171)	236
»	VI - Termini (172-176)	272
»	VII - Nullità (177-186)	282

LIBRO TERZO

Prove

TITOLO	I - Disposizioni generali (187-193)	301
»	II - Mezzi di prova	324
CAPO	I - <i>Testimonianza</i> (194-207).....	324
»	II - <i>Esame delle parti</i> (208-210)	355
»	III - <i>Confronti</i> (211-212)	361
»	IV - <i>Ricognizioni</i> (213-217)	362
»	V - <i>Esperimenti giudiziali</i> (218-219)	366
»	VI - <i>Perizia</i> (220-233)	367
»	VII - <i>Documenti</i> (234-243)	388
TITOLO	III - Mezzi di ricerca della prova	410
CAPO	I - <i>Ispezioni</i> (244-246)	411
»	II - <i>Perquisizioni</i> (247-252)	414
»	III - <i>Sequestri</i> (253-265).....	424
»	IV - <i>Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni</i> (266-271).....	456

LIBRO QUARTO

Misure cautelari

TITOLO	I - Misure cautelari personali	501
CAPO	I - <i>Disposizioni generali</i> (272-279)	501
»	II - <i>Misure coercitive</i> (280-286bis)	536
»	III - <i>Misure interdittive</i> (287-290)	548
»	IV - <i>Forma ed esecuzione dei provvedimenti</i> (291-298)	551
»	V - <i>Estinzione delle misure</i> (299-308)	580
CAPO	VI - <i>Impugnazioni</i> (309-311).....	617
»	VII - <i>Applicazione provvisoria di misure di sicurezza</i> (312-313).....	656
»	VIII - <i>Riparazione per l'ingiusta detenzione</i> (314-315)	657
TITOLO	II - Misure cautelari reali	668
CAPO	I - <i>Sequestro conservativo</i> (316-320).....	668
»	II - <i>Sequestro preventivo</i> (321-323)	673
»	III - <i>Impugnazioni</i> (324-325).....	688

LIBRO QUINTO

Indagini preliminari e udienza preliminare

TITOLO	I	- Disposizioni generali (326-329)	695
»	II	- Notizia di reato (330-335)	701
»	III	- Condizioni di procedibilità (336-346)	709
»	IV	- Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (347-357)	718
»	V	- Attività del Pubblico Ministero (358-378)	739
»	VI	- Arresto in flagranza e fermo (379-391)	765
»	VI ^{BIS}	- Investigazioni difensive (391bis-391decies)	792
»	VII	- Incidente probatorio (392-404)	806
»	VIII	- Chiusura delle indagini preliminari (405-415bis)	818
»	IX	- Udienza preliminare (416-433)	865
»	X	- Revoca della sentenza di non luogo a procedere (434-437)	917

LIBRO SESTO

Procedimenti speciali

TITOLO	I	- Giudizio abbreviato (438-443)	921
»	II	- Applicazione della pena su richiesta delle parti (444-448)	935
»	III	- Giudizio direttissimo (449-452)	950
»	IV	- Giudizio immediato (453-458)	954
»	V	- Procedimento per decreto (459-464)	960
»	V ^{BIS}	- Sospensione del procedimento con messa alla prova (464bis-464novies)	967

LIBRO SETTIMO

Giudizio

TITOLO	I	- Atti preliminari al dibattimento (465-469)	973
»	II	- Dibattimento	982
CAPO	I	- Disposizioni generali (470-483)	982
»	II	- Atti introduttivi (484-495)	991
»	III	- Istruzione dibattimentale (496-515)	1005
»	IV	- Nuove contestazioni (516-522)	1041
»	V	- Discussione finale (523-524)	1067
TITOLO	III	- Sentenza	1069
CAPO	I	- Deliberazione (525-528)	1069
»	II	- Decisione	1078
Sezione	I	- Sentenza di proscioglimento (529-532)	1078
»	II	- Sentenza di condanna (533-537)	1085
»	III	- Decisione sulle questioni civili (538-543)	1092
CAPO	III	- Atti successivi alla deliberazione (544-548)	1101

LIBRO OTTAVO

Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

TITOLO	I	- Disposizione generale (549)	1125
»	II	- Citazione diretta a giudizio (550-555)	1126
»	III	- Procedimenti speciali (556-558)	1134
»	IV	- Dibattimento (559-567)	1140

LIBRO NONO

Impugnazioni

TITOLO	I	- Disposizioni generali (568-592)	1143
»	II	- Appello (593-605)	1224
»	III	- Ricorso per cassazione	1283
CAPO	I	- <i>Disposizioni generali</i> (606-609)	1283
»	II	- <i>Procedimento</i> (610-614)	1316
»	III	- <i>Sentenza</i> (615-628)	1332
TITOLO	IV	- Revisione (629-647)	1377

LIBRO DECIMO

Esecuzione

TITOLO	I	- Giudicato (648-654)	1403
»	II	- Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (655-664)	1419
»	III	- Attribuzioni degli organi giurisdizionali	1441
CAPO	I	- <i>Giudice dell'esecuzione</i> (665-676)	1441
»	II	- <i>Magistratura di sorveglianza</i> (677-684)	1483
TITOLO	IV	- Casellario giudiziale (685-690)	1500
»	V	- Spese (691-695)	1505

LIBRO UNDICESIMO

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

TITOLO	I	- Disposizioni generali (696)	1511
»	II	- Estradizione	1513
CAPO	I	- <i>Estradizione per l'estero</i>	1513
Sezione	I	- <i>Procedimento</i> (697-713)	1513
»	II	- <i>Misure cautelari</i> (714-719)	1554
CAPO	II	- <i>Estradizione dall'estero</i> (720-722)	1569
TITOLO	III	- Rogatorie internazionali	1578
CAPO	I	- <i>Rogatorie dall'estero</i> (723-726ter)	1578
»	II	- <i>Rogatorie all'estero</i> (727-729)	1586
TITOLO	IV	- Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	1592
CAPO	I	- <i>Effetti delle sentenze penali straniere</i> (730-741)	1592
»	II	- <i>Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane</i> (742-746)	1608

**NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE**

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. — Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

TITOLO	I	- Norme di attuazione	1615
CAPO	I	- <i>Disposizioni relative al giudice</i> (1-2)	1615
»	II	- <i>Disposizioni relative al pubblico ministero</i> (3-4bis)	1616
»	III	- <i>Disposizioni relative alla polizia giudiziaria</i> (5-20)	1616

	<i>Pag.</i>
CAPO IV - <i>Disposizioni relative alle parti private e ai difensori</i> (21-38)	1621
» V - <i>Disposizioni relative agli atti</i> (39-65)	1627
» VI - <i>Disposizioni relative alle prove</i> (66-90).....	1365
» VII - <i>Disposizioni relative alle misure cautelari</i> (91-104bis).....	1644
» VIII - <i>Disposizioni relative alle indagini preliminari</i> (105-133)	1648
» IX - <i>Disposizioni relative ai procedimenti speciali</i> (134-140).....	1660
» X - <i>Disposizioni relative al procedimento di oblazione</i> (141)	1661
» XBIS - <i>Disposizioni in materia di messa alla prova</i> (141bis-141ter).....	1663
» XI - <i>Disposizioni relative al dibattimento</i> (142-154ter)	1664
» XII - <i>Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica</i> (155-163)	1672
» XII BIS - <i>Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale</i> (163bis-163ter)	1675
» XIII - <i>Disposizioni relative alle impugnazioni</i> (164-176).....	1675
» XIV - <i>Disposizioni relative ai giurì d'onore</i> (177-180)	1678
» XV - <i>Disposizioni relative alla esecuzione</i> (181-200)	1679
» XVI - <i>Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniera</i> (201-205ter)...	1686
» XVII - <i>Disposizione finale</i> (206)	1688
TITOLO II - <i>Norme di coordinamento</i> (207-240bis)	1688
» III - <i>Norme transitorie</i> (241-260).....	1699

Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. — Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

1707

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

L. 22 aprile 2005, n. 69. — Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.....

1717

COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. — Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468

1739

D.M. 6 aprile 2001, n. 204. — Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

1782

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1789

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272. — Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1818

Indice analitico

1833

Indice cronologico

1879

Discrezionalità della sanzione pecuniaria

La norma non sancisce l'obbligatorietà della sanzione pecuniaria, in caso di rigetto dell'istanza di ricasazione, ma riconosce al giudice un **potere discrezionale** (Della Casa, Rafaraci, Cerqua), che comporta adeguata motivazione in caso di condanna (Cass. 15-9-2015/264989; Cass. 15-6-2012/253045): ciò perché la ricasazione tende a tutelare soprat-

tutto la corretta amministrazione della giustizia (Cass. 16-6-93/194433). Tuttavia la motivazione può risultare dal contesto del provvedimento e dalle ragioni del rigetto (Cass. 15-12-2003/228446; in dottr. Saracino, Trevison, Lupacchini).

Legittimato passivo è solo la parte privata (non il difensore, né il procuratore speciale, né il p.m.: Cass. 28-7-2006/235013; in dottr., Conso-Bargis, Rafaraci, Cerqua, Zappalà).

CAPO VIII

Rimessione del processo

45 Casi di rimessione. (1)

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

(1) Art. così sostituito *ex l.* 7-11-2002, n. 248 (art. 1, c. 1), in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (7-11-2002, n. 261).

Il testo precedente così disponeva: «45. *Casi di rimessione.* — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

Cfr. altresì l'art. 1, comma 5 della legge cit. che dispone: «5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale».

Divieto di analogia

L'istituto della **rimessione**, in quanto derogante al principio del giudice naturale, è **assolutamente eccezionale**, di stretta applicazione senza alcuna possibilità di analogia (Cass. **Sez. Un.** 26-3-2003/223638; Cass. 31-1-2005/230697; in dottr. Di Chiara, Gargiulo, Mazza, Caprioli).

Presupposti

Come chiarisce la norma, deve trattarsi di **situazioni reali**, e non meramente supposte (Cass. 26-10-2006/235370; Cass. 14-11-2011/251110) (Paulesu), le cui negative conseguenze sullo svolgimento del processo di merito **non sono altrimenti evitabili** (Cass. 24-4-97/208880), se non spostan-

do tutto il processo altrove (Caprioli, Giuliani, Spangher).

Diversamente dalla ricusazione, quindi, qui il nesso va istituito tra l'**intero ambiente giudiziario** e quello creatosi in relazione alla vicenda giudiziaria concreta e non un rapporto tra il giudice e uno dei soggetti del processo (Cass. 12-3-93/193356) (Giuliani, Mazza). La situazione ambientale deve influire sull'organo giudiziario **indipendentemente dalla sua composizione** (Cass. 14-11-2014/264269).

Per **grave situazione locale** deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormalità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Cass. 12-5-2015/263952; Cass. **Sez. Un.** 26-3-2003/223638). La situazione deve essere riferibile specificamente al territorio in cui si svolge il processo, per cui non rilevano le situazioni che operano su scala nazionale, come nel caso del timore di attentati da parte di una organizzazione operante su tutto il territorio dello Stato (Cass. 16-6-2014/260882).

Competenza a decidere

La **competenza a decidere** sulla rimessione è **esclusiva**, e appartiene alla **Cassazione**, la quale in tal caso valuta anche il fatto (Cass. 12-4-94/197416): il giudice cui l'istanza viene presentata, anche quando questa sia manifestamente inammissibile, deve tuttavia inoltrarla

alla Cassazione senza pronunciarsi sull'inammissibilità (Cass. 19-4-2004/227980).

Legittimazione

Circa la legittimazione, attesa la natura eccezionale dell'istituto, non sono ammesse deroghe per cui la richiesta può provenire solo dal **procuratore generale**, dal **p.m. presso il giudice che procede**, dall'**imputato** (non già il suo difensore: Cass. 9-11-95/202750) e dall'avvocato generale della Repubblica presso la Corte d'appello quando l'istante agisce non a titolo personale ma quale componente dell'ufficio della Procura (Cass. 12-4-99/212958). Inoltre è stata dichiarata **manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 45, comma primo, c.p.p., sollevata per contrasto con gli articoli 24, comma secondo, e 111 della Costituzione, nella parte in cui **non attribuisce anche alla parte civile la legittimazione** ad avanzare istanza di rimessione del procedimento (Cass. 25-11-2011/251513; vedi anche Corte cost., sentenza n. 168 del 2006).

Fasi in cui è possibile la richiesta

Essendo contenuto nella norma un espresso richiamo al «processo di merito», si è affermata l'**inammissibilità della rimessione nella fase delle indagini preliminari** (Cass. 7-9-94/199261) (Grevi, Di Chiara, Diddi), ammettendola solo nella fase dell'udienza preliminare (Cass. 22-11-2005/232547; Cass. 17-2-2010/246060): tuttavia la si è ammessa in sede di richiesta di archiviazione (Cass. 5-6-97/207673) sul presupposto che comunque il gip eserciti poteri decisorii di merito corrispondenti al potere giurisdizionale.



CASISTICA

• La causa di **rimessione del processo** consistente nel **pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che vi partecipano** mira a garantire non soltanto le condizioni di tranquillità e compostezza caratterizzanti lo svolgimento di ogni processo, ma anche che il

raggiungimento della decisione del giudice avvenga attraverso l'acquisizione di elementi probatori scaturiti dai comportamenti dei partecipanti (Cass. 7-12-1994/199381). Deve trattarsi di elementi tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composi-

zione, poiché le cause che possono incidere sulla serenità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e la ricusazione e non determinare l'applicazione dell'istituto della rimessione (Cass. 9-11-1995/202936).

- I **comportamenti e i provvedimenti endo-processuali del P.M. e del giudice** possono costituire motivo di rimessione del processo solo **ove sintomatici di una mancanza di imparzialità** dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e **collegati** da un nesso di causalità ad una **grave situazione locale**, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale (Cass. 6-4-2013/255844).
- Il **pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo** si identifica nel condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario (Cass. 10-11-2003/227162).

- In ragione della eccezionalità dell'istituto, deve trattarsi di situazione di seria e comprovata concretezza e **non di un solo «probabile» rischio** di turbamento della libertà delle parti che venga giustificato da timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Cass. 10-3-2014/260888).

- Per **legittimo sospetto**, la gravità della situazione locale che può arrecare pregiudizio alla «serenità» del giudice va valutata con riferimento al contesto ambientale extragiudiziario, coe-

vo al processo, la cui esistenza va accertata prescindendo da ciò che accade nel processo, in quanto i comportamenti endo-processuali possono assumere rilevanza soltanto una volta che sia autonomamente verificata l'esistenza della grave situazione locale (Cass. 13-7-2004/229795). Si tratta di una nozione alquanto vaga, che ha incrinato l'eccezionalità della disposizione (Cordero, Grevi, Lozzi, Rafaraci, De Muro, Caprioli, Ferrua, Conso, Marzaduri, Ferraioli).

- Si è ritenuto **non legittimare lo spostamento del processo**: il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati (Cass. 5-6-97/207674) (Conzio); rilevanti articoli giornalistici, anche se si tratti di una vera e propria campagna di stampa di peculiare animosità, senza che risulti una specifica forma di condizionamento della imparzialità dei giudici (Cass. 23-12-2016/268529); il particolare accanimento della stampa nel riferire le notizie sul fatto (Cass. 6-5-95/201273) (Didi); lo svolgimento di interrogazioni parlamentari con riferimento ai fatti in causa (Cass. 22-3-93/193402); la semplice appartenenza dell'imputato all'ufficio giudiziario giudicante (Cass. 18-6-2015/264150); l'asserito accanimento del p.m. nei confronti dell'imputato (trattandosi di due parti del processo, Cass. 24-4-1997/208880). Non così se gli atti e i comportamenti del p.m. abbiano pregiudicato la libera determinazione dei giudici ovvero fatto legittimamente dubitare dell'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso, Cass. **Sez. Un.** 26-3-2003/223642. In dottr. Caprioli, Giuliani, Romeo, Zappalà).

46 Richiesta di rimessione.

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale [122].

3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

Condizioni di ammissibilità

Una delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di rimessione è costituita dalla **notifica della richiesta alle altre parti a cura**

del richiedente: ritiene la giurisprudenza che vada fatta anche alla persona offesa (Cass. 11-12-95/203063) e non ammetta equipollenti (Cass. 28-10-2015/264960; Cass. **Sez. Un.** 16-6-95/201300).

In caso di assenza dell'imputato, non è sufficiente la notifica al difensore dello stesso (Cass. 16-7-97/208398) (Caprioli, Giuliani).

Separazioni di posizioni

Non è ritenuto abnorme, in caso di pluralità di imputati, il provvedimento di **separazione** relativo al solo richiedente la rimessione (Cass. 4-6-96/205655).

Trasmissione degli atti

In tema di rimessione del processo, l'obbligo di immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione non sussiste nel caso in cui si sia in presenza di una **richiesta di rimessione**

priva di motivazione o presentata da soggetto non legittimato (Cass. 7-5-2010/247331). Inoltre è stata ritenuta **legittima l'acquisizione** agli atti del procedimento di rimessione **di osservazioni del giudice del processo principale** non trasmesse alla Corte di cassazione contestualmente alla richiesta e ai documenti allegati, come prescritto dal comma 3 dell'art. 46 c.p.p., ma in un momento successivo, in quanto il comma 4 del medesimo articolo prevede come causa di inammissibilità della richiesta l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2, ma non ricollega alcuna sanzione processuale al mancato rispetto delle forme e dei termini stabiliti nel comma 3 (Cass. **Sez. Un.** 26-3-2003/223641).

4.7 Effetti della richiesta. (1)

1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.

(1) Art. così sostituito ex l. 7-11-2002, n. 248 (art. 1, c. 2), in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (7-11-2002, n. 261).

Il testo precedente così disponeva: «47. *Effetti della richiesta.* — 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

2. La corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti».

Cfr. altresì l'art. 1 comma 5 della legge cit., riportato *sub* art. 45 nota (1).

Il giudice non è tenuto a sospendere il processo, ma non può procedersi nella discussione o emettersi il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando l'istanza sia stata assegnata alle Sezioni Unite della Cassazione ovvero a sezione diversa da quella che tratta le inammissibilità manifeste (Giuliani, Spangher). Nell'ipotesi di reiterazione di istanza di rimessione del processo, analoga ad una richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma primo dell'art. 47 c.p.p., anche in pendenza della pronuncia che decida sull'inammissibilità o il rigetto della proposta (Cass. 8-7-2005/231878).

Doveri del giudice

Il giudice procedente deve **trasmettere immediatamente la richiesta alla Cassazione**, senza possibilità di alcuna deliberazione (Cass. **Sez. Un.** 16-6-95/201303; Cass. 19-4-2004/227980): l'eventuale dichiarazione di inammissibilità deve essere annullata dalla Cassazione (Cass. **Sez. Un.** 16-6-95/201302).

Sospensione del processo

La decisione sull'istanza di sospensione va adottata dalla Cassazione (c. 1) con **procedura de plano e non** con quella **camerale** (Cass. **Sez. Un.** 27-3-2003/223632). Anche il giudice procedente può disporre la sospensione del processo e si ritiene che debba valutare il *fumus boni iuris* (cioè la non manifesta infonda-

tezza dei motivi dedotti) e il *periculum in mora* (cioè l'urgenza) [Bellantoni, Bargis].

Anche se presentata solo da alcuni imputati, la richiesta investe l'intero processo, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che ne permettono il regolare svolgimento in quella sede giudiziaria, per cui gli effetti sospensivi previsti dall'art. 47 c.p.p. si estendono a tutte le posizioni processuali e al processo unitariamente considerato (Cass. 3-12-2003/227050), con sospensione dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato (Cass. 12-2-2009/243227).

L'ipotesi di sospensione obbligatoria del secondo comma richiede una duplice condizione, ovvero la fase particolare del processo, e che sia pervenuta la notizia della assegnazione in corte di cassazione per la decisione in merito, escluso, quindi, la sezione delle «inammissibilità» (Cass. 1-7-2015/267322).

48 Decisione. (1)

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 1.000 a € 5.000, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta (2).

6bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente (3).

(1) Art. così sostituito ex l. 7-11-2002, n. 248 (art. 1, c. 3) in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (7-11-2002, n. 261).

Il testo precedente così disponeva: «48. *Decisione*. — 1. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

3. Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 258 a € 1.549».

Cfr. altresì l'art. 1 comma 5 della legge cit., riportato *sub* art. 45 nota (1).

(2) Comma così modificato ex art. 1, c. 59, l. 23-6-2017, n. 103, in vigore dal 3-8-2017.

(3) Comma inserito ex art. 1, c. 59, l. 103/2017 cit., in vigore dal 3-8-2017.

Udienza

L'udienza davanti alla Cassazione deve essere preceduta dai rituali avvisi, da notificarsi a tutte le parti private e al procuratore generale (Cass. 7-12-94/199383) (Grevi, Dubolino). Nel procedimento si osservano le disposizioni dell'art. 127 c.p.p., per cui **alle parti deve riconoscersi la facoltà di chiedere di essere sentite ove compaiono**, previsione quest'ultima che non si pone in contrasto con gli artt. 613 comma primo e 614 comma secondo c.p.p., secondo cui davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori (Cass. 8-11-2005/232583). In **senso contrario** è stato ritenuto, invece, che le parti private **non possono essere sentite personalmente**, potendo comparire unicamente per mezzo dei pro-

pri difensori (Cass. 25-11-2011/251512; Cass. 7-12-1994/199383).

Condanna

In caso di **rigetto della richiesta**, alla obbligatoria condanna alle spese sancita dall'art. 616 va aggiunta la facoltativa condanna prevista dall'art. 48 (Cass. 23-7-96/205587).

Operatività della decisione

Essa opera **dal momento della comunicazione del dispositivo** e non da quello del deposito della motivazione, per cui è legittima la prosecuzione del processo indipendentemente dal deposito della motivazione (Cass. **Sez. Un.** 27-3-2003/223633).

49 Nuova richiesta di rimessione. (1)

1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

(1) Art. così sostituito *ex l.* 7-11-2002, n. 248 (art. 1, c. 4), in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (7-11-2002, n. 261).

Il testo precedente così disponeva: «49. *Nuova richiesta di rimessione.* — 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta».

Cfr. altresì l'art. 1, comma 5 della legge cit., riportato *sub* art. 45 nota (1).

Richiesta di revoca della rimessione

In tema di richiesta di revoca della disposta rimessione, in mancanza di disciplina espressa, si ritiene che **debbano applicarsi le norme dettate per la richiesta di rimessione** (Cass. 15-5-92/189996: ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca formulata dal P.M. in quanto non notificata alle parti).

Motivi nuovi

Per «elementi nuovi» legittimanti una nuova richiesta di rimessione, dopo il rigetto della pre-

cedente, vanno intesi **non solo quelli sopravvenuti alla precedente** che non sia stato possibile produrre all'udienza di discussione di essa, **ma anche quelli a quest'ultima preesistenti, incolpevolmente ignorati** e dei quali l'istante sia venuto a conoscenza dopo l'udienza medesima (Cass. 23-6-2003/225609).

TITOLO II Pubblico Ministero

50 Azione penale.

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [112 Cost.] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408; att. 125] (1).

2. Quando non è necessaria la querela [336-340], la richiesta [344], l'istanza [341] o l'autorizzazione a procedere [343], l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3², 47, 71, 344].

(1) Cfr. Disp. att. art. 231 (*Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero*).